|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | CATANIA MULTISERVIZI S.P.A. |

|  |
| --- |
| **Procedura PO SIC – MONITORAGGIO OPERATIVO REATI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO** |

**INDICE**

[1 SINTESI E SCOPO 3](#_Toc437450086)

[2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3](#_Toc437450087)

[3 DEFINIZIONI 3](#_Toc437450088)

[4 RESPONSABILITA’ 6](#_Toc437450089)

[5 CLASSIFICAZIONE dei rischi DI COMMISSIONE DEL REATO 7](#_Toc437450090)

[6 MODALITA’ OPERATIVE 7](#_Toc437450091)

[6.1. Principi generali di comportamento 7](#_Toc437450092)

[6.2. Attività sensibili nell’ambito dei reati di SICUREZZA 9](#_Toc437450093)

[6.3. Protocolli di prevenzione 10](#_Toc437450094)

[6.3.1. Protocolli specifici di prevenzione 11](#_Toc437450095)

[6.4. Controllo Operativo 25](#_Toc437450096)

[7 FLUSSO INFORMATIVO ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 26](#_Toc437450097)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UNITÀ ORGANIZZATIVA** | **Firma** |
| Redatto da | Dott. Davide La Morella |  |
| Verificato da | Dott. Carmine Pallante (ODV) |  |
| Approvato da | Consiglio di Amministrazione |  |
|  |  |  |
| Pubblicazione |  |
|   |
| Revisione | Data  | Descrizione |
| 00 | 29/03/2018 | Prima Emissione |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# SINTESI E SCOPO

La presente procedura disciplina gli aspetti inerenti la gestione ed il controllo delle attività che possono portare alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall’art. 25 Septies del D.l.gs 231/2001. Inoltre, in osservanza del Decreto Legislativo n.231 dell’8 giugno 2001 e norme collegate in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.

La procedura assolve, fra le diverse finalità, il compito di agevolare il monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza e di prevenire i seguenti reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

* Art. 589 c.p. (Omicidio colposo);
* Art. 590 terzo comma c.p. (Lesioni colpose)

# CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte le attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della CATANIA MULTISERVIZI Spa presso i siti:

| **SITI OPERATIVI** |
| --- |
| **SEDE LEGALE**  | Stradale Giulio, 15 (Villa Pennisi)95121 Catania  |
| **SEDI SECONDARIE** | Piazzale Asia– 95100 Catania **Sede Autoparco. La sede sta per essere dismessa.** **(deposito mezzi, sede operativa settore manutenzione, settore manutenzione verde, settore segnaletica stradale)**  |
| **MOI** **(ex mercato ortofrutticolo)****Autoparco area tecnica** |
| Via Acquicella - 95100 Catania (Cimitero Acquicella) **Ufficio commerciale** |
| Via Palermo 543 – 95100 CataniaManutenzione Strade |
| Via Domenico Tempio – Uffici del Comune di Catania |
| **Cantieri Committente** |

# DEFINIZIONI

**INCIDENTE:** Evento non pianificato, indesiderato che porti lesioni, malattie, morte, danneggiamenti o perdite di proprietà, attrezzature o materiali;

**PERICOLO:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

**IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:** Processo di riconoscimento dell’esistenza di un pericolo e di definizione delle sue caratteristiche;

**Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

**Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Delegato per la sicurezza: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, rappresenta il Datore di Lavoro per quanto concerne la sicurezza;

**RSPP:** Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali definiti all’articolo 32del dlgs 81/08 designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**RLS:** Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

**DVR:** Documento di valutazione dei rischi;

**DPI:** Dispositivo di Protezione Individuale;

**Idoneità tecnico professionale**: verifica, dei requisiti tecnici e dell’applicazione delle disposizioni previste dalla legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’impresa appaltatrice.

**Delega di funzione:** è un atto del datore di lavoro ed e’ ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

* non può riguardare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi ne’ la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (obblighi non delegabili).
* deve risultare da atto scritto recante data certa;
* il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
* deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
* deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
* deve essere accettata dal delegato per iscritto;
* deve avere adeguata e tempestiva pubblicità.

**Delegato per la sicurezza:** funzione aziendale a cui è stata conferita una delega di funzione.

**RUP**: Responsabile Unico del Procedimento, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.lgs 163/06 e dall’art.10 del DPR 207/2010 ( indizione gara , predisposizione documenti tecnico amministrativo);

**Esecutore Contrattuale:** verifica la conformità della fornitura /servizio o lavori rispetto all’ordine contratto;

Ecco la lista dei principali acronimi utilizzati in questo protocollo:

CdA: Consiglio di Amministrazione

PR: Presidente del Consiglio di Amministrazione

RSPP: Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

DOPR: Direttore Operativo

DAMM: Direttore Amministrativo

DCI: Direttore Controllo Interno, S.I. e Certificazione ISO

CSP: Capo settore Pulizia e Custodia

CSM: Capo settore Manutenzioni

# RESPONSABILITà

La sottostante tabella correla le attività aziendali in occasione delle quali uno dei soggetti responsabili può commettere uno dei reati presupposto. Considerato che il D.lgs 81/2008 individua il dirigente in materia di sicurezza come soggetto con specifiche Responsabilità e tenuto conto anche delle Deleghe di funzione definite, nella sottostante tabella tutti i Responsabili di Servizio sono stati ricondotti alla figura “Dirigente”. Nel successivo paragrafo le diverse esposizioni alla commissione dei reati sono riportate in maniera specifica per ogni singolo responsabile.

| **Attività** | **Reati**  | **Art. 589 c.p. (Omicidio colposo);** | **Art. 590 terzo comma c.p. (Lesioni colpose)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di tutela**  | **CdA, PR, RSPP** | **CdA, PR, RSPP** |
| **Definizione delle responsabilità aziendali in materia di sicurezza** | **CdA, PR, RSPP** | **CdA, PR, RSPP** |
| **Sorveglianza sanitaria** | **CdA, PR, RSPP** | **CdA, PR, RSPP** |
| **Formazione del personale generale e specifica;** | **CdA, PR, RSPP** | **CdA, PR, RSPP** |
| **Affidamento di lavori a soggetti esterni;** | **CdA, PR, RSPP, DOPR, CSM, CSP** | **CdA, PR, RSPP, DOPR, CSM, CSP** |
| **Lavori di cantiere con personale interno;** | **CdA, PR, RSPP, DOPR, CSM, CSP** | **CdA, PR, RSPP, DOPR, CSM, CSP** |
| **Acquisto di attrezzature, macchinari e impianti;** | **CdA, PR, DOPR, DAMM** | **CdA, PR, DOPR, DAMM** |
| **Manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti;** | **CdA, PR, RSPP, DOPR, CSM, CSP** | **CdA, PR, RSPP, DOPR, CSM, CSP** |
| **Gestione delle emergenze;** | **CdA, PR, RSPP, DOPR, CSM, CSP** | **CdA, PR, RSPP, DOPR, CSM, CSP** |
| **Rischi specifici** | **CdA, PR, RSPP, DOPR** | **CdA, PR, RSPP, DOPR** |
| **Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi** | **CdA, PR, RSPP, DOPR** | **CdA, PR, RSPP, DOPR** |

#

# CLASSIFICAZIONE dei rischi DI COMMISSIONE DEL REATO

La sottostante tabella riporta l’esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Classificazione del rischio** | Molto Basso | Basso | Medio | Alto | Molto Alto |
| **Reati** |  |
| Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) |  |  |  |  | **X** |
| Art. 590 terzo comma c.p. (Lesioni colpose) |  |  |  |  | **X** |

# MODALITA’ OPERATIVE

## Principi generali di comportamento

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società.

Va premesso che al momento della redazione del presente protocollo non è presente all’interno della nostra organizzazione un modello organizzativo di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro conforme all’articolo 30 del D.l.gs 81/2008.

La Catania Multiservizi, come già indicato all’interno del modello organizzativo, intende adottare un sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro ex articolo 30 del D.l.gs 81/2008 nel 2018 quale modello organizzativo per i reati in sicurezza. Fino a quel momento questo protocollo indica le buone prassi per la prevenzione dei reati indicati, per la tutela della salute dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni.

Inoltre l’organizzazione al momento del presente protocollo ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione esterno all’organizzazione che svolge le funzioni a lui assegnate ex art. 33 del D.l.gs 81/2008.

In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

* conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
* rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
* utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
* segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
* adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
* sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
* sottoporsi agli interventi formativi previsti;
* contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

* rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
* compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

## Attività sensibili nell’ambito dei reati di SICUREZZA

Le aree/attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono desunte dal Documento di Valutazione dei Rischi (nel seguito “DVR”), ove, attraverso attente indagini che interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, la Società ha individuato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il documento contiene altresì indicate le misure di prevenzione e tutela atte alla riduzione od all’eliminazione dei rischi.

Per ciascuna delle categorie di rischio presenti nel DVR, trovano collocazione, opportunamente codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

L’omissione o inefficace attuazione delle misure di riduzione dei rischi, prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, nel caso si verifichi un evento di omicidio colposo o che cagioni lesioni gravi o gravissime. Di seguito sono riportate alcune attività di gestione della sicurezza o attività operative che possono determinare, in caso di non corretta attuazione o omissioni, situazioni a rischio di reato in materia di sicurezza:

1. valutazione preliminare ed eventuale aggiornamento di tutti i rischi compresi i rischi interferenziali, individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al contenimento dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
2. definizione delle responsabilità aziendali in materia di sicurezza;
3. sorveglianza sanitaria (gestione delle attività dirette a garantire l’effettuazione della sorveglianza sanitaria previste per ogni categoria lavorativa);
4. formazione del personale generale e specifica;
5. affidamento di lavori a soggetti esterni;
6. lavori di cantiere con personale interno;
7. acquisto di attrezzature, macchinari e impianti;
8. manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti;
9. gestione delle emergenze;
10. rischi specifici;
11. misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi.

L’elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello

## Protocolli di prevenzione

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra identificate, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la colpa della Società in relazione a infortuni sul lavoro, il Modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

* al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
* alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
* alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
* alle attività di sorveglianza sanitaria;
* alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
* alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
* alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
* alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;
* ove previsto, alle necessarie comunicazioni alle autorità competenti.

Ai fini dell’adozione e dell’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli specifici di seguito indicati.

## Protocolli specifici di prevenzione

Di seguito sono riportati i protocolli specifici di prevenzione nell’ambito di ciascuna area sensibile a rischio reato identificata e valutata attraverso l’analisi dei rischi allegata al modello organizzativo effettuato dalla CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.

1. **Valutazione dei rischi**

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro.

**Il presidente del CdA** valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Il RSPP individua i pericoli in funzione dell’attività svolta, analizza e valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Dall’individuazione dei pericoli da parte di RSPP e in funzione della possibile esposizione dei lavoratori si passa alla identificazione dei rischi.

L’identificazione viene rielaborata con periodicità annuale al fine tenere sotto controllo i pericoli.

La valutazione dei rischi è affrontata definendo preliminarmente un criterio specifico che prevede la definizione del danno e della probabilità di accadimento.

A seguito della valutazione dei rischi il RSPP stabilisce le misure di prevenzione e protezione necessarie per l’eliminazione (ove possibile) o la riduzione dei rischi privilegiando, nell'ordine: le misure di prevenzione, le misure di protezione collettiva e, infine, le misure di protezione individuale.

Le misure di miglioramento, i tempi di realizzazione di tali misure e i responsabili dell’applicazione sono indicati nel piano di miglioramento inserito all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi.

Le attività relative alla identificazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi sono aggiornati con ogni qualvolta vengano attuati nuovi processi o fasi o intervengano modifiche rilevanti agli stessi. Questo si applica, in generale, alle modifiche alle attività aziendali significative per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

1. **Definizione delle responsabilità**

Per tutte le figure, individuate per la gestione di problematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono definiti requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi. Tali requisiti, che devono essere mantenuti nel tempo, sono in possesso del soggetto preliminarmente all’attribuzione dell’incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi.

Il Datore di lavoro nella gestione della sicurezza ha degli obblighi previsti dal D.l.gs 81/2008. In particolare deve:

1. Disporre e adottare tutte le prescritte e necessarie misu­re e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia dì prevenzione degli infortuni di igiene e sicurezza del lavoro e, in particolare, del D.lgs. n. 81/08 necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizio­ni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quel­ li autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presentati, e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose;
2. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:
* Accertare che ì responsabili dei vari reparti aziendali e dei cantieri conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni
* Aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari reparti aziendali e dei cantieri sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o sug­geriscano l'adozione di nuovo o diverse misure antinfortunistiche;
* Far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
* Disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nei reparti aziendali e nei cantieri onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
* Adottare, a norma del regolamento del personale aziendale provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;
* Mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione di infortuni e di controllo (INAIL, DPL, ASL, ecc.) rappresentando l’Impresa per quanto occorra con facoltà all'uopo dì delegare di volta in volta altri dipendenti;
* Rappresentare l'impresa nelle ispezioni amministrative e nelle richieste giudiziarie;
1. Dare attuazione alle norme del D.lgs. n. 81/08 che qui si seguito si sintetizzano;
* Programmare la prevenzione mirando a un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori ambientali e dell'organizzazione dei lavoro;
* Eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
* Rispettare i prìncipi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi dì lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
* Ridurre i rischi alla fonte;
* Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
* Limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
* Limitare l'utilizzo degli agenti chimici fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
* Dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
* Allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
* Fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
* Promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
* Programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e dì buone prassi;
* Attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di, evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
* Predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;
* Effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
* Nominare il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal DLgs 81/2008;
* Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, dì gestione dell'emergenza;
* Nell'affidare ì compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
* Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito ii Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
* Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavora­tori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che ii espongono a un rischio grave e specifico;
* Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
* Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
* Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto dì lavoro;
* Adottare le misure per il controllo delle situazioni dì ri­schio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché ì lavo­ratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
* Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
* Adempiere agli obblighi dì informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
* Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dai richiedere ai lavoratori;
* Comunicare, in via telematica, all’INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi dì lavoro dì cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi ' dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentati dei lavoratori già eletti o designati;
* Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
* Vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 Obblighi del preposto, 20 Obblighi dei lavorato­ri, 22 Obblighi dei progettisti, 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, 24 Obblighi degli installatori e 25 Obblighi del medico competente;
* Verificare l'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavo­ri, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o me­diante contratto d'opera o di somministrazione;
* Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui i rischi specifici esistenti nell'ambito in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e dì emergenza adot­tate in relazione alla propria attività;
* Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell’appalto;
* Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interfe­renze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nel­l'esecuzione dell'opera complessiva;
* Elaborare il Documento di valutazione dei rischi di inter­ferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta dì questi per l'espletamento della sua fun­zione, consegnare tempestivamente copia i Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
* Adottare le misure conformi alle prescrizioni dì cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.lgs. n. 81/08 e s. m.i.;
* Predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con mo­dalità chiaramente visibili e individuabili;
* Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
* Curare le condizioni di rimozione dei materiale pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
* Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

I compiti del RSPP sono definiti dal legislatore ex articolo 33 del D.l.gs 81/2008

* Individuare i fattori di rischio, valutarne i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
* elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
* elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
* proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
* partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
* fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi.

Ora analizziamo i compiti affidati dal legislatore al Medico Competente designato dal Datore di lavoro:

* Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
* programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
* istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
* consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
* consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
* fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
* informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
* comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del Dlgs 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
* visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
* partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.

Nel funzionamento del nostro sistema di gestione della sicurezza e nella politica di prevenzione degli infortuni e tutela della salute da parte dei lavoratori, assumono un’importanza strategica ed efficace il ruolo dei preposti che è rappresentato aldilà delle nomine di fatto dai Capi settore e dai Capi Squadra. Tali figure hanno il compito fondamentale di vigilare (sia in termini di vigilanza oggettiva e quindi preventiva che in termini di vigilanza soggettiva sul luogo di lavoro) sul corretto comportamento dei lavoratori nei luoghi di esecuzione dell’attività e nel rispetto di quest’ultimi delle misure di sicurezza adottate dalla Catania Multiservizi S.p.A.

In particolare il preposto:

* Sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
* verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
* richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
* informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
* si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
* segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Nell’ambito dei controlli previsti dal sistema di gestione della qualità ed in vista dell’implementazione di specifici controlli previsti dal Sistema di gestione della Sicurezza sul luogo di lavoro, i preposti devono dare evidenza dei controlli sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori, specie in materia di utilizzo dei DPI, di utilizzo delle sostanze previste dall’organizzazione, del rispetto delle misure di prevenzione adottate dall’organizzazione. In modo particolare tutti i preposti impiegati sul luogo di lavoro devono segnalare in modo immediato, tempestivo ed efficace anomalie nel Sistema di gestione della sicurezza ed il mancato rispetto dei lavoratori degli obblighi previsti per gli stessi.

1. **Sorveglianza sanitaria**

**Il Presidente del CDA** nomina il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi individuati e richiede allo stesso medico la definizione di un protocollo sanitario all’interno del quale vengano distinte, per mansione, le visite da effettuare con la relativa periodicità.

La sorveglianza sanitaria comprende:

* visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
* visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
* eventuale visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
* visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
* visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
* eventuale visita medica preventiva in fase preassuntiva;
* visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

**I Dirigienti dei vari settori, sotto la supervisione del Datore di lavoro,**  secondo quanto previsto dal protocollo sanitario gestisce l’invio a visita medica del lavoratore e verifica, prima dell’affidamento dei compiti al lavoratore, il giudizio di idoneità espresso dal medico competente.

Preliminarmente all’attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. l’attività sensibile successiva: Formazione), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.

Al fine di monitorare l’invio dei lavoratori dal Medico competente ed il rispetto del protocollo sanitario definito, sarebbe opportuno che nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza da implementare sia previsto uno strumento di monitoraggio che consenta in tempo reale al Presidente, al Dirigente del Controllo Interno ed al RSPP:

* I lavoratori che hanno effettuato la visita medica nel rispetto del protocollo sanitario definito dal Medico Competente;
* I lavoratori che non hanno, per svista o per problematiche diverse, svolto la visita di sorveglianza sanitaria;
* I lavoratori che hanno la visita di sorveglianza sanitaria scaduta rispetto alla periodicità definita dal medico competente;

Inoltre, la CATANIA MULTISERVIZI S.p.A. per tenere sotto controllo la salute dei lavoratori esegue degli accertamenti collettivi senza preavviso per verificare l’assenza di tossicodipendenza e l’uso di alcool nelle attività lavorative. Le modalità operative e le registrazioni di sistema per la corretta gestione e controllo delle attività relative all’assenza di Alcol e di droghe in CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.

1. **Formazione**

**Il Presidente del CdA** in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sentito il Medico Competente e consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza verifica con periodicità annuale le esigenze formative di tutto il personale in materia di sicurezza.

La formazione deve avvenire almeno in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o del trasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L’attività formativa prevede:

* Informazione sui rischi aziendali;
* Formazione dei lavoratori ex articolo 37 del D.l.gs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011
* Formazione ed addestramento dei lavoratori su attrezzature uso attrezzature e DPI di III categoria secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio del 2012
* Qualifica/Aggiornamento annuale RLS
* Formazione dei Preposti e dei dirigenti in materia di sicurezza ex articolo 37 del D.l.gs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011
* Addetti alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso

Al fine di monitorare il rispetto degli obblighi formativi sopra indicati, sarebbe opportuno che nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza da implementare sia previsto uno strumento di monitoraggio che consenta in tempo reale al Presidente, al Dirigente del Controllo Interno ed al RSPP:

* I lavoratori che hanno effettuato la formazione prevista per la loro mansione;
* I lavoratori che non hanno, per svista o per problematiche diverse, svolto la formazione prevista;
* I lavoratori che hanno i corsi di formazione effettuato ma non hanno effettuato gli aggiornamenti necessari nei tempi previsti dal legislatore;
1. **Affidamento di lavori a soggetti esterni**

Le attività in appalto e le prestazioni d’opera sono disciplinate dall’art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l’iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all’INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell’attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla società).

RUP, aggiudicato l’appalto, provvede alla verifica dell’idoneità tecnica professionale delle ditte appaltatrici. Prima dell’inizio dei lavori il RUP in collaborazione con il Delegato ed RSPP promuove il coordinamento delle ditte appaltatrici al fine di evidenziare criticità per la sicurezza.

Il Delegato in collaborazione con RSPP elabora il DUVRI per valutazione dei rischi da interferenze, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e delle procedure di emergenza, che viene consegnato alle ditte appaltatrici che lo controfirmano per accettazione.

Il Delegato anche tramite RSPP e/o il preposto verificano l’applicazione in cantiere delle misure di prevenzione previste dal DUVRI.

1. **Acquisti**

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ecc.). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Le modalità e le responsabilità relative alla gestione degli acquisti sono riportate nella procedure di gestione della qualità sul processo di approvvigionamento.

Ad integrazione della procedura esistente al fine di prevenire il rischio reato il Responsabile del Procedimento preliminarmente all’acquisto deve definire le caratteristiche tecniche relative alla sicurezza in particolare:

* la rispondenza di tutte le attrezzature all’art. 70 del Dlgs 81/2008;
* le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
* i rischi presenti negli ambienti di lavoro;
* i rischi derivanti dall’impiego delle stesse attrezzature;
* i rischi derivanti da interferenze da altre attrezzature presenti.
1. **Manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti**

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Il Delegato mette a disposizione dei lavoratori macchine, attrezzature ed impianti conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marchio CE).

1. **Rischi particolari**

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere. Sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche. Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

Per alcune attività, avendo individuato un rischio specifico, il datore di lavoro in collaborazione RSPP e Dirigenti dei Settori, nell’ambito della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, può ritenere necessaria la stesura di specifiche istruzioni di lavoro. Tutti i lavoratori coinvolti devono attenersi alle modalità operative indicate nel DVR e nelle procedure loro distribuite.

1. **Emergenze**

Ogni Responsabile di sede o ogni capo squadra nei cantieri deve verificare che i percorsi di esodo siano mantenuti in efficienza e liberi da ostacoli. Il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze. Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in un numero sufficiente e sono preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Nei cantieri dove sono presenti lavoratori della committente, con quest’ultima vanno definiti i compiti e la pianificazione delle emergenze sul luogo di lavoro.

Le attività di gestione delle emergenze e di risposta alle stesse sono regolate dai Piani di Emergenza inseriti nei DVR di sito.

**Il Presidente** in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione organizza le misure necessarie per gestire possibili situazioni di emergenza e provvede a:

* organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
* designare preventivamente i lavoratori addetti alla gestione del primo soccorso e dell’antincendio;
* informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
* programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
* adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
* garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati;
* astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
1. **Protezione collettiva ed individuale**

Il RSPP all’esito della Valutazione dei Rischi, individua, i DPI necessari per le varie mansioni aziendali e trasmette tale individuazione al responsabile degli acquisti.

Inoltre, annualmente si riuniscono RSPP, Direttori di Settore, Capi settore e RLS al fine di scegliere all’interno delle tipologie di DPI individuati dal RSPP quelli che assicurano un maggiore livello di qualità, confort ed ergonomia per il lavoratore.

La scelta viene trasmessa all’ufficio acquisti che provvede ad emettere l’ordine di acquisto.

Ricevuta la fornitura di DPI viene valutata, da parte di RSPP, la conformità dei DPI. Tale valutazione, effettuata su un campione di DPI, è relativa alla verifica di:

* rispondenza del DPI alla norma tecnica scelta in fase di valutazione del rischio;
* rispondenza del DPI alle esigenze di qualità, confort ed ergonoma prescritte dalla commissione.

I DPI sono consegnati ai lavoratori in funzione di quanto sopradetto e la consegna viene registrata su un apposito modulo di consegna. L’archiviazione del modulo di consegna avviene all’interno del magazzino DPI.

Il preposto presente negli impianti deve verificare costantemente che i lavoratori utilizzino costantemente e correttamente i DPI messi a loro disposizione.

## Controllo Operativo

L’azienda Istituisce ed attua un sistema di monitoraggio di 1° livello al fine di determinare in controllo strategico degli adempimenti in materia di sicurezza. Tale sistema di monitoraggio prevede l’applicazione:

1. Con periodicità annuale **il Presidente effettua in prima persona o delega una figura adeguata e preparata in materia di sicurezza affinchè**  proceda alla verifica sul posto di lavoro dell’applicazione delle misure di salute sicurezza;
2. Con periodicità annuale **il Presidente del CDA, con il supporto del Direttore del Controllo interno** procede all’organizzazione della simulazione di emergenza;

# FLUSSO INFORMATIVO ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA

| **Da** | **Oggetto** | **Periodicità** |
| --- | --- | --- |
| Datore Di Lavoro e/o RSPP | Aggiornamenti della Valutazione dei Rischi | Ad ogni modifica o annualmente anche in assenza di eventi |
| Datore Di Lavoro e/o RSPP | Eventuali anomalie ed eventuali sanzioni a danno dei lavoratori per mancato uso dei DPI | Al verificarsi o annuale in caso di assenza di eventi |
| DOPR | Indicatori di frequenza e gravità (INDICI INAIL) | Annuale |
| RSPP |  Verbale di riunione periodica della Sicurezza ex articolo 35 del D.lgs 81/2008 | Semestrale |
| Datore Di Lavoro e/o RSPP |  Report incidenti (infortuni, incidenti, near miss)  | Semestrale |
| RSPP |  Rapporto di infortunio per tutti gli Infortuni con giorni di inabilità temporanea > 60 gg  | Al verificarsi o annuale in caso di assenza di eventi |
| DOPR |  Registrazioni Eventi di emergenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro  | Al verificarsi o annuale in caso di assenza di eventi |
| DOPR | Report di audit di prima e terza parte sul sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro (Norma BS OHSAS 18001:2007) | Al verificarsi dell’evento o annualmente anche in assenza di eventi (da attivare nel momento in cui si implementa SGSL) |
| DOPR | Copia delle autorizzazioni in capo alla Catania Multiservizi in materia di sicurezza | Annuale anche se non rinnovate |
| DPERS | Stato di aggiornamento dell’assolvimento degli obblighi in materia di formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro | Semestrale |
| Presidente  | Segnalazioni ricevute all’RLS | al ricevimento della segnalazione o annuale anche in assenza di eventi |
| RSPP |  Rapporto scritto sull’andamento della sorveglianza sanitaria | Annuale (al ricevimento della relazione del medico competente) |
| RSPP |  Sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro come previsto ex articolo 27 comma 1 lettera l) del D.l.gs 81/2008 | Annuale (al ricevimento del verbale di sopralluogo del medico competente) |
| Presidente  | Rapporti Autorità Competenti di controllo sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza in genere | Al verificarsi dell’evento o semestralmente anche in assenza di eventi |
| DAMM | Relazione annuale di tutti gli interventi comprendenti formazione dei dipendenti e previsione di spesa  | Annuale |
| DOPR | Verbale di Riesame della Direzione del Sistema di Gestione della Sicurezza | Annuale (da attivare nel momento in cui si implementa SGSL) |